

**COMUNE DI
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA**

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI INTERRATI
IN VIA GARIBALDI A VIGOLO VATTARO
E IN VIA GIARDINO A VATTARO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 di data 30 novembre 2022

INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Ripartizione dei posti macchina	pag. 3
Art. 3	Veicoli ammessi al parcheggio	pag. 4
Art. 4	Parcheggio gratuito	pag. 4
Art. 5	Posti macchina a pagamento	pag. 4
Art. 6	Oggetto del contratto	pag. 4
Art. 7	Durata del contratto	pag. 5
Art. 8	Canone	pag. 5
Art. 9	Domanda per l'assegnazione dei posti macchina	pag. 5
Art. 10	Elenco assegnatari	pag. 6
Art. 11	Contratto di occupazione	pag. 6
Art. 12	Parcheggio veicoli	pag. 7
Art. 13	Consegna della chiave	pag. 8
Art. 14	Cauzione	pag. 8
Art. 15	Divieti	pag. 8
Art. 16	Misure di sicurezza – danni	pag. 9
Art. 17	Foro competente	pag. 9
Art. 18	Sanzioni	pag. 9
Art. 19	Norma transitoria	pag. 9

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, l'occupazione e l'uso da parte di soggetti privati dei posti macchina:

- del parcheggio coperto comunale non custodito ubicato in via Garibaldi, presso il polo scolastico.
- del parcheggio coperto comunale non custodito ubicato in via Giardino.

ART. 2 RIPARTIZIONE DEI POSTI MACCHINA

L'utilizzo dei **n. 22 posti macchina esistenti nel parcheggio interrato di via Garibaldi** viene ripartito nel modo seguente:

n. 1 è riservato ai disabili;

n. 8 sono riservati al parcheggio diurno gratuito;

n. 11 sono riservati all'occupazione a pagamento, secondo le modalità previste nel presente regolamento;

n. 1 è riservato a soddisfare eventuali richieste da parte di associazioni locali;

n. 1 è riservato al parcheggio gratuito di automezzi di proprietà del Comune di Altopiano della Vigolana.

La ripartizione di cui sopra potrà essere modificata dalla Giunta Comunale in relazione alle varie esigenze, assicurando comunque al parcheggio gratuito diurno una quota non inferiore a quella stabilita dal presente regolamento.

L'utilizzo dei **n. 28 posti macchina esistenti nel parcheggio interrato di via Giardino** viene ripartito nel modo seguente:

n. 1 è riservato ai disabili;

n. 8 sono riservati a parcheggio gratuito, regolabile a disco orario con ordinanza del Sindaco;

n. 12 sono riservati all'occupazione a pagamento, secondo le modalità previste nel presente regolamento;

n. 6 sono riservati al personale operante presso uffici e servizi della Pubblica Amministrazione sul territorio di Vattaro;

n. 1 è riservato a soddisfare eventuali richieste per i mezzi appartenenti alle associazioni locali.

La ripartizione di cui sopra potrà essere modificata dalla Giunta Comunale in relazione alle varie esigenze.

ART. 3 VEICOLI AMMESSI AL PARCHEGGIO

Al parcheggio sono ammesse le autovetture, mentre sono esclusi i mezzi agricoli, le macchine operatrici e gli autocarri. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale potranno ulteriormente essere specificate le categorie di veicoli ammesse al parcheggio, nonché le dimensioni massime degli stessi.

ART. 4 PARCHEGGIO GRATUITO

I posti macchina riservati al parcheggio gratuito nel parcheggio interrato di via Garibaldi sono accessibili nell'orario diurno stabilito con apposita ordinanza sindacale.

Al di fuori di tale orario il parcheggio gratuito nel parcheggio interrato di via Garibaldi è vietato ed ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

I posti macchina riservati al parcheggio gratuito di via Giardino sono accessibili ad orario secondo quanto disposto da apposita ordinanza sindacale.

Ai contravventori dell'ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento e dal codice della strada.

ART. 5 POSTI MACCHINA A PAGAMENTO

I posti macchina a pagamento sono assegnati per l'occupazione ai soggetti privati che ne facciano richiesta, secondo le norme seguenti.

ART. 6 OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE

Oggetto dell'assegnazione a pagamento è l'occupazione di un posto macchina del parcheggio messo a disposizione dal Comune di Altopiano della Vigolana a favore dell'utente.

L'assegnazione non costituisce deposito, né ha luogo consegna o affidamento del veicolo, sicché è escluso ogni obbligo di custodia e riconsegna come pure, di conseguenza, ogni responsabilità

per sottrazioni o danni ad opera di terzi. Non è consentito il parcheggio di altri veicoli in luogo di quelli indicati nell'atto di assegnazione.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

Le assegnazioni in uso hanno durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre e non sono rinnovabili automaticamente. Sono consentite assegnazioni di durata anche inferiore e comunque minima di un mese, solo nel caso siano state evase tutte le richieste di occupazione annuale.

ART. 8 CANONE

Il corrispettivo mensile per l'occupazione di un posto macchina è stabilito dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. In caso di mancata adozione della delibera, si intende prorogato il corrispettivo dell'anno precedente.

Per l'anno 2023 il corrispettivo mensile è così fissato:

Parcheggio via Garibaldi:

Euro 65, 00 al mese per occupazioni fino a sei mesi;

Euro 60,00 al mese per occupazioni di durata superiore a sei mesi;

Euro 15,00 al mese per l'occupazione del posto riservato per i mezzi appartenenti alle associazioni locali.

Parcheggio via Giardino:

Euro 60, 00 al mese per occupazioni fino a sei mesi;

Euro 55,00 al mese per occupazioni di durata superiore a sei mesi;

Euro 15,00 al mese per l'occupazione del posto riservato per i mezzi appartenenti alle associazioni locali..

ART. 9 DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI MACCHINA

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione di un posto macchina annuale, dovranno presentare domanda al Comune, sul modello fornito dall'Amministrazione comunale, entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo, indicando, oltre le complete generalità, il Comune di residenza, la professione, l'esatta descrizione della vettura (Marca, modello, cilindrata,

alimentazione, numero di targa). Le domande di assegnazione di durata inferiore all'anno, potranno essere presentate in qualsiasi momento, ferma restando la priorità delle domande annuali.

È consentito indicare sulla domanda fino ad un massimo di n. 3 veicoli e n. 2 motoveicoli appartenenti al proprio nucleo familiare che l'utente potrà parcheggiare nel posto macchina assegnato.

Nella domanda l'utente dovrà dichiarare che il veicolo e/o il motoveicolo sono in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla circolazione e al funzionamento e che gli stessi rispondono ai requisiti previsti dal presente regolamento.

ART. 10 ELENCO ASSEGNATARI

Il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno predisporre l'elenco degli assegnatari dei posti macchina annuali, che sarà valido per l'intero anno successivo.

Nella formazione di tale elenco, nel caso venissero presentate domande in numero superiore al numero di posti disponibili, il Responsabile del procedimento dovrà attenersi ai seguenti criteri di priorità:

- sarà data precedenza alle domande di soggetti aventi residenza nel centro storico del paese, così come delimitato ai sensi della vigente disciplina urbanistica;
- sarà data precedenza ai residenti nell'abitato di Vigolo Vattaro, per il parcheggio di via Garibaldi e ai residenti nell'abitato di Vattaro, per il parcheggio di via Giardino;
- saranno privilegiate le domande annuali;
- non potrà essere assegnato più di un posto macchina per ogni soggetto richiedente;
- non potrà essere assegnato più di un posto macchina per nucleo familiare;
- sarà data precedenza a chi non ha la proprietà esclusiva di altro garage o posto macchina coperto nell'abitato in cui è richiesto il posto macchina coperto;

In caso di parità di condizioni fra il numero di richieste superiori ai posti disponibili:

1. Verranno prese in considerazione prioritariamente le domande avanzate dai richiedenti che non abbiano un contratto di concessione in essere, in modo da garantire la rotazione delle concessioni.
2. Qualora rimangano disponibili ulteriori posti si procederà ad estrazione in seduta pubblica tra i richiedenti rimanenti.

ART. 11

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati dei posti macchina dovranno sottoscrivere il contratto di assegnazione secondo lo schema predisposto dagli uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti clausole:

- il corrispettivo dovrà essere pagato in via semestrale anticipata per i contratti annui e in via completamente anticipata per tutti gli altri contratti;
- in caso di mancata occupazione del posto macchina il corrispettivo è ugualmente dovuto e non potrà essere richiesto alcun rimborso;
- nel caso l'occupazione si protragga dopo il termine di scadenza del contratto o dopo la disdetta, l'utente è tenuto a versare, a titolo di indennizzo, una somma pari al doppio dell'ultimo canone mensile per ogni mese o frazione di mese di occupazione;
- non è ammessa la risoluzione anticipata per disdetta da parte dell'utente, se non per i contratti annuali, con il preavviso di un mese, tramite lettera raccomandata, o consegnata a mano o trasmessa via email e protocollata dagli uffici; in tal caso l'utente è tenuto a pagare il corrispettivo per l'intero mese successivo a quello in cui è stata data la disdetta;
- l'amministrazione comunale potrà dare disdetta del contratto, tramite lettera raccomandata, senza alcun preavviso, nei seguenti casi:
 - a) quando l'utente effettui il pagamento del canone con ritardo superiore a un mese, rispetto alla scadenza stabilita;
 - b) in caso di inadempienza degli altri obblighi contrattuali o delle norme regolamentari di utilizzo del parcheggio.

L'amministrazione per ragioni di interesse pubblico sopravvenuto potrà revocare il posto macchina occupato senza alcun indennizzo per l'assegnatario.

ART. 12

PARCHEGGIO VEICOLI

Ogni posto macchina potrà essere utilizzato per il parcheggio di un solo veicolo. Nella sistemazione delle autovetture, dovrà essere rispettata la segnaletica orizzontale.

Compatibilmente alle dimensioni dello spazio assegnato e nel limite dello stesso è ammesso il parcheggio contemporaneo di motoveicoli e veicoli, purché ciò non determini occupazione di spazi di manovra comuni all'interno del parcheggio.

Nel caso di ingombro, anche parziale, di due posti macchina, sarà applicata una penale pari a una mensilità. In caso di reiterate infrazioni agli obblighi del presente articolo, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 13 CONSEGNA DELLA CHIAVE

All'atto della sottoscrizione del contratto sarà consegnata all'utente una copia della chiave dell'ingresso del parcheggio di Via Garibaldi o della stanga per il parcheggio di Via Giardino. L'utente ne assumerà la conseguente responsabilità. La chiave dovrà essere consegnata alla scadenza del contratto.

ART. 14 CAUZIONE

La stipula del contratto è subordinata al versamento di una cauzione da parte dell'utente, di importo pari a una mensilità del canone. Detta cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto. In caso di smarrimento o mancata consegna della chiave o del telecomando l'Amministrazione incamererà l'intera cauzione, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni.

ART. 15 DIVIETI

Tutti gli utenti sono obbligati ad osservare il presente regolamento, che sarà esposto per estratto al pubblico e le norme che regolano la circolazione interna dei veicoli. Gli utenti sono tenuti ad osservare la segnaletica apposta nel parcheggio e tutte le disposizioni di legge e regolamentari.

All'interno del parcheggio la circolazione va effettuata esclusivamente a passo d'uomo.

È fatto divieto in particolare:

- a) di fumare, di accendere fuochi o di utilizzare fuoco o luci aperte;
- b) di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto di oggetti infiammabili;

- c) di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, carica di batterie, accumulatori, ecc., provvedere a riparazioni, carico e scarico del veicolo, scaricare l'acqua di raffreddamento, vuotare posaceneri, ecc.
- d) di lasciare acceso il motore oltre il tempo strettamente necessario per la partenza e le manovre di parcheggio, di provarlo, di suonare il clacson;
- e) di introdurre e parcheggiare veicoli affetti da perdita del serbatoio o del carburante o da altri difetti suscettibili di danneggiare o imbrattare il parcheggio;
- f) di parcheggiare, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata;
- g) di introdurre e parcheggiare veicoli alimentati a G.P.L.;
- h) di parcheggiare i veicoli sulle corsie di transito e comunque intralcianti la circolazione interna.

ART. 16 MISURE DI SICUREZZA – DANNI

L'utente è tenuto a bloccare regolarmente e a chiudere a chiave il veicolo parcheggiato e a lasciare quindi il parcheggio senza indugio. L'utente si obbliga ad utilizzare l'area di parcheggio e le relative attrezzature con la massima attenzione. Eventuali danni causati dall'utente saranno a suo carico. L'utente è tenuto a rispettare le eventuali disposizioni impartite dal personale comunale incaricato.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative ai contratti di cui al presente regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Trento.

ART. 18 SANZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i. con l'osservanza delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 19
NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione comunale potrà aprire i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei posti macchina anche in deroga ai termini di cui all'art. 9, al fine di procedere alla formazione dell'elenco degli assegnatari per l'anno 2023, ferma restando la scadenza dei contratti in essere al 31.12.2022.